

**D.M. 4 agosto 1998 n. 372 - Manuale di transcodifica**

Le imprese che nel corso del 1998 hanno registrato i rifiuti prodotti e gestiti secondo il Catalogo europeo dei rifiuti (CER) non dovranno affatto riformulare le impostazioni di compilazione del registro e dei formulari ma dovranno effettuare la comunicazione annuale al catasto con i codici CER già utilizzati prima della pubblicazione del nuovo manuale di transcodifica che non può avere effetto retroattivo.

Il manuale di transcodifica allegato al D.M. 4.8.1998, n. 372 deve essere, infatti, utilizzato solo da quei soggetti che nel corso del 1998 hanno continuato ad utilizzare i codici del Catalogo italiano dei rifiuti (CIR) nonostante il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, abbia introdotto l'obbligo di procedere alla codifica dei rifiuti secondo il Catalogo europeo dei rifiuti (CER) (si stima che siano circa il 15% dei soggetti obbligati). Questi soggetti, peraltro, dovranno utilizzare il predetto manuale di transcodifica solo per compilare la dichiarazione da inviare al Catasto dei rifiuti, onde consentire l'acquisizione di dati omogenei ed una corretta elaborazione degli stessi.

Dal 1° gennaio 1999, invece, i codici CER individuati dal manuale di transcodifica dovranno essere utilizzati da tutte le imprese obbligate sia per la compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti e gestiti il prossimo anno, sia per la comunicazione da effettuare al Catasto dell'anno 2000. Al riguardo, il manuale di transcodifica non riporta i codici CIR (ex codici M) dei rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 perché tali rifiuti sono già individuati con i relativi codici CER dal D.M. 5.2.1998; la registrazione e la comunicazione al Catasto relative a tali rifiuti dovranno perciò continuare ad essere effettuate utilizzando i codici CER previsti dal suddetto decreto 5.2.1998.

Edo RONCHI